

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2680 del 29/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CANTINA DI CARPI E SORBARA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, STABILIMENTO DI VIA CAVATA N. 14 CARPI (MO). RIFERIMENTO N° 1360/16 DEL SUAP UNIONE TERRE D'ARGINE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2781 del 28/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA **CANTINA DI CARPI E SORBARA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA**, STABILIMENTO DI VIA CAVATA N. 14 CARPI (MO). RIFERIMENTO N° 1360/16 DEL SUAP UNIONE TERRE D'ARGINE.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Cantina di Carpi e Sorbara Società agricola cooperativa con sede legale e stabilimento in Comune di Carpi, via Cavata n. 14, quale gestore, ha presentato al SUAP Unione Terre d'Argine la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 1360 del 26/08/2016. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo PDMO/2016/15894 del 26/08/2016 pratica n° 2653/2016.

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della SAC di ARPAE Modena con protocollo n°17204 del 31/08/2017 e con prot. 9254 del 07/05/2018 con le quali il Sig. Mastrotto Alessandro in qualità di legale rappresentante della Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa dichiara che, ai sensi della L. 447/95, degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la

documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'articolo 4, comma 1, D.P.R. n° 227/11 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, come da valutazione di impatto acustico, conservata in azienda, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Perito Industriale Bassoli Ercole, in data 07/01/2004.

La ditta nello stabilimento di cui all'oggetto, svolge attività di lavorazione uve per produzione vini e mosti con pigiatura.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione del Comune di Carpi rilasciata con n° 38752 del 20/07/2013 di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Relativamente agli scarichi idrici sono stati acquisiti, con protocollo n° 18081 del 30/09/2016, il contributo istruttorio del Gestore delle fognature pubbliche Aimag SPA e il parere del Comune di Carpi con protocollo n° 20226 del 02/11/2016,

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare a cura del SUAP al gestore della ditta Cantina di Carpi e Sorbara Società agricola cooperativa per lo stabilimento ubicato in Via Cavata n. 14 Carpi (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di disporre che il presente provvedimento abbia durata pari a 15 anni dalla data di rilascio da parte del Suap competente.
- 6) Di stabilire che l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l’autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione ai fini del rilascio al SUAP Unione Terre d'Argine.
- 9) Di informare che:
 - a) Al fine di verificare la conformità dell’impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento e acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
 - c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
 - d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 - e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.
- 10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico Unione Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegato ACQUA

Ditta Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa di Carpi, Stabilimento di Via Cavata n. 14 Carpi (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa di Carpi nello stabilimento di Via Cavata n. 4, svolge attività di lavorazione uve per produzione vini e mosti con pigiatura.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via Cavata collegata al collettore fognario comunale di via Burzacca di Carpi;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta acque bianche nella pubblica fognatura di Via Cavata a Carpi;
- le acque reflue di dilavamento dell'area di prima pioggia confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di Via Cavata previo passaggio in impianto di trattamento esistente (impianto di sedimentazione ed ossigenazione);
- le acque reflue derivanti dal processo produttivo confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura di Via Cavata, previo passaggio in un impianto di trattamento esistente, rispettando i limiti fissati dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il manufatto di sedimentazione e di disoleazione di cui sopra sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dal processo produttivo in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Comune di Carpi n° 38752 del 20/07/2013 di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata alla Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di Via Cavata 14 in Comune di Carpi;

preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra;

vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere tecnico favorevole del Comune di Carpi acquisito agli atti con protocollo n. 20226 del 02/11/2016 con il quale si richiama il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore delle fognature pubbliche assunto agli atti con protocollo n. 18081 del 30/09/2016;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) E' autorizzato il gestore della Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa, con sede legale e stabilimento a Carpi, via Cavata 14, a scaricare nella pubblica fognatura di via Cavata collettore di via Burzacca le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione uve per la produzione vini e mosti con pigiatura e allo scarico delle acque reflue di dilavamento dei piazzali suscettibili di contaminazione.
- 2) Si stabilisce in circa 12.000 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'ente gestore.
- 3) Prescrizione per le acque reflue di dilavamento suscettibili di contaminazione
 - a) il sistema di smaltimento delle reflue di dilavamento suscettibili di contaminazione dovrà rispettare quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14.02.2005.
 - b) la ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento esistente composto da un impianto di sedimentazione ed ossigenazione (in tale impianto sono trattate anche le acque reflue di dilavamento con recapito nella fognatura aziendale per acque nere).
- 4) Prescrizioni per lo scarico delle acque reflue industriali:
 - a) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga sotto riportati:

Parametro	Valore limite
COD (SE COD/BOD5>2.2)	2000
COD (SE COD/BOD5 >2.2)	5000
BOD	NESSUN LIMITE
SOLIDI SOSPESI TOTALI	500

FOSFORO TOT.	15
SOLFITI	40

- b) Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4a) la ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque reflue esistente costituito da un impianto di sedimentazione ed ossigenazione. Ogni disattivazione o malfunzionamento dovuto a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicato al Gestore del servizio idrico integrato. I fanghi di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/06 e nel rispetto della normativa vigente.

Prescrizioni di carattere generale:

- 5) Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 6) I valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento. Il rispetto dei limiti tabellari è riferito, di norma, ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di 3 ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento. Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sono presenti pre-trattamenti di omogenizzazioni del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore.
- 7) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 8) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento di via Cavata 14 tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;

- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 11) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033, dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico sempre relativi alle acque reflue industriali.
 - 12) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
 - 13) L'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'Ente Gestore.
 - 14) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
 - 15) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Carpi e al Gestore e al Servizio Territoriale Distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 16) L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
 - 17) Nel caso di modifiche al sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue, per le quali sia necessario ottenere nuova autorizzazione allo scarico, deve essere presentata, prima della realizzazione delle stesse, istanza di autorizzazione allo scarico allo Sportello Unico per le Imprese.
 - 18) Modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni ecc.) così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante allo Sportello Unico Attività Produttive del, Comune Competente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.